

ALLEGATO "A" AL REPERTORIO N.111967/20402

STATUTO DELLA SOCIETA'

"MONTEFELTRO SVILUPPO SOC. CONS A R.L."

TITOLO I - SOCIETÀ - DURATA

ART.1

E' costituita con sede in Urbania (PU), la società consortile a responsabilità limitata denominata "MONTEFELTRO SVILUPPO SOC. CONS. A R.L."

La società potrà istituire filiali, succursali agenzie e rappresentanze anche altrove, purché in Italia.

ART.2

La società durerà fino al 31 dicembre 2030 e potrà essere prorogata o sciolta anche prima della scadenza del termine con le modalità stabilite dagli articoli 15 e 29.

TITOLO II - SCOPI - OGGETTO

ART.3

La società è costituita, allo scopo di attuare, in funzione di gruppi di azione locale (G.A.L.) previsto dal Regolamento (CE) 1260/99, e dalle normative comunitarie del 14 aprile 2000 pubblicate sulla G.U. delle comunità europee n. c/139 del 18 maggio 2000, tutti gli interventi previsti dal programma di sviluppo locale (P.S.L.), del programma operativo integrato leader plus; tutti gli interventi previsti dalle iniziative comunitarie rivolte alle aree leader ed inserite nell'asse 4 del P.S.R. Regione Marche 2007-2013, nonché gli interventi e le attività previste da altri programmi comunitari.

La società si propone, inoltre, di indirizzare le proprie iniziative al sostegno e alla promozione dello sviluppo e dell'occupazione, svolgendo la propria attività in coerenza con gli obiettivi della comunità europea e della normativa nazionale, regionale, provinciale e locale.

Essa opererà in particolare, senza che l'elenco costituisca limitazioni, nei seguenti ambiti:

- a) animazione e promozione dello sviluppo rurale;
- b) formazione professionale ed aiuti all'occupazione;
- c) promozione dello sviluppo turistico ed agrituristico delle zone rurali promovendo anche l'elevazione storico culturale del territorio;
- d) sostegno allo sviluppo ed all'innovazione del sistema locale in ambito agricolo, industriale, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese, artigianale, commerciale e dei servizi, turistico ed alberghiero;
- e) valorizzazione e commercializzazione anche diretta di prodotti agricoli e tipici locali;
- f) promozione e realizzazione di collegamenti informatici e telematici all'interno dell'area di intervento specifico e con l'esterno;
- g) consulenze e ricerche in campo socio-economico ambientale ed indagini conoscitive;
- h) la redazione e realizzazione di studi e progetti di fattibilità e di sviluppo;

i) realizzazione e fornitura di servizi per controllo di gestione economico-finanziaria, marketing, pubblicità, informazione, comunicazione, informatica, banche dati, nuove tecnologie ed innovazione tecnologica, energia, impatto ambientale, approntamento di materiali didattici, bibliografici, per convegni e seminari, collaborazione a riviste, periodici, case editrici, ed altri mezzi di comunicazione; di consulenze e servizi finanziari idonee ad agevolare lo sviluppo economico delle imprese locali, nonché favorire tutte quelle azioni a sostegno delle attività esistenti per l'approvvigionamento delle risorse finanziarie, per l'accesso ai finanziamenti ed ai contributi pubblici e comunque per la ricerca di ottimali fonti di finanziamento.

Piu in generale la società potrà attivare tutti quei soggetti, strumenti ed interventi utili per favorire la crescita e l'integrazione dei diversi fattori dello sviluppo economico ed occupazionale dell'area, comprendendo tra tali interventi, a titolo esemplificativo e senza che l'elencazione che segue debba intendersi limitativa o preclusiva di altre iniziative, lo svolgimento delle attività di acquisto, vendita, locazione e sub-locazione, gestione di beni mobili e immobili, di impianti e di attività.

La società, per il conseguimento degli scopi sociali, potrà realizzare la propria attività in forma diretta o stipulare convenzioni con professionisti, società specializzate ed istituti di credito, enti ed associazioni: potrà anche partecipare ad altre imprese o società aventi oggetto affine o connesso al proprio. la società potrà compiere nell'interesse proprio e delle società e imprese nella quali ha assunto partecipazioni tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie o utili al conseguimento dell'oggetto sociale, potrà prestare o farsi prestare garanzie reali e/o personali anche per impegni di terzi o da terzi.

E' comunque escluso l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività regolamentate dall'articolo 106 d.lgs. 1 settembre 1993 n. 385.

TITOLO III - SOCI

ART.4

Possono aderire alla società consortile:

- le Comunità Montane della zona A) dell'Alta Val Marecchia, zona B) del Montefeltro, zona C) dell'Alto e Medio Metauro, zona D) del Catria e Nerone, nonché gli enti ed organismi costituiti a seguito della eventuale trasformazione e/o ristrutturazione delle medesime;
- istituti bancari e finanziari;
- università, istituti di ricerca, enti pubblici locali e territoriali;
- società di persone e capitali;
- associazioni di categoria;
- società cooperative, consorzi ed associazioni;
- altri soggetti pubblici o privati la cui adesione alla società si dimostri utile al conseguimento degli scopi sociali.

ART.5

Il numero di soci è illimitato.

Possono chiedere di far parte della società consortile i soggetti in possesso dei requisiti di cui al precedente Art.4.

L'ammissione del nuovo socio è fatta dietro richiesta scritta dell'interessato, il quale dovrà dichiarare la completa conoscenza delle disposizioni del presente statuto, del regolamento interno e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali e di accettarle integralmente. La richiesta di ammissione è approvata dal Consiglio di Amministrazione. Il nuovo socio al momento della sottoscrizione dovrà versare l'importo del conferimento e di quanto dovuto per le spese generali sostenute dalla società consortile per il suo ingresso.

ART.6

I soci sono obbligati:

- a) al versamento della quota sottoscritta con le modalità e nei termini stabiliti da Consiglio di Amministrazione;
- b) all'osservanza dello Statuto dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

ART.6 bis

DOMICILIAZIONE

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta nell'elenco tenuto presso il Registro delle Imprese o nel libro soci, se tenuto, ove dovranno risultare oltre al domicilio, il numero di fax, se esistente, e/o l'indirizzo di posta elettronica dei soci.

TITOLO IV RECESSO - ESCLUSIONE

ART.7

Oltre che nei casi previsti dalla legge, tramite comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare che ricorrano i presupposti che legittimino il recesso.

ART.8

L'esclusione è deliberata dall'assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio che:

- abbia perduto anche uno solo dei requisiti richiesti per l'ammissione alla società consortile su proposta del consiglio di amministrazione;
- si sia reso insolvente per la società e per le obbligazioni assunte in suo nome o per suo conto dalla società consortile verso terzi;
- commetta gravi inosservanze del contratto sociale, del regolamento interno e delle deliberazioni degli organi sociali;
- sia impossibilitato a partecipare agli scopi sociali.

ART.9

Le deliberazioni rese in materia di recesso e di esclusione debbono essere comunicate ai soci che né sono oggetto mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

TITOLO V - PATRIMONIO SOCIALE

ART.10

Il capitale sociale è di euro 73.000,00 (settantatremila virgola zero zero).

ART.11

Il capitale sociale è diviso in quote del valore di euro 10 (dieci) ciascuna.

Esse sono trasferibili solo con il consenso esplicito del Consiglio di Amministrazione.

Le partecipazioni sono divisibili e trasferibili liberamente solo a favore:

- a) di altri soci;
- b) di società controllanti, controllate, collegate o comunque appartenenti al medesimo gruppo di società socia.

In qualsiasi altro caso di trasferimento delle partecipazioni, ai soci regolarmente iscritti nell'elenco tenuto presso il Registro delle Imprese o nel libro soci, se tenuto, spetta il diritto di prelazione per l'acquisto.

Pertanto il socio che intende vendere o comunque trasferire la propria partecipazione dovrà darne comunicazione a tutti i soci risultanti nell'elenco tenuto presso il Registro delle Imprese o nel libro soci, se tenuto, mediante lettera raccomandata inviata al domicilio di ciascuno di essi indicato nello stesso elenco; la comunicazione deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. I soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra devono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto della partecipazione cui la comunicazione si riferisce facendo pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre sessanta giorni dalla data di spedizione (risultante dal timbro postale) dell'offerta di prelazione.

Qualora nessun socio eserciti il diritto di prelazione di cui al presente articolo, in caso di trasferimento per atto tra vivi delle partecipazioni o di costituzione di diritti reali o di garanzia sulle stesse è richiesto il gradimento dell'organo amministrativo.

Pertanto il socio che intenda alienare la propria partecipazione o costituire sulla stessa diritti reali o di garanzia, dovrà comunicare con lettera raccomandata inviata alla società la proposta di alienazione, contenente l'indicazione della persona del cessionario, il prezzo e le altre modalità di trasferimento.

Le partecipazioni potranno essere trasferite unicamente a favore dei soggetti:

- a) che non si trovino, per l'attività svolta, attualmente o potenzialmente in posizione di concorrenza o di conflitto d'interessi con la società.

Il gradimento potrà essere negato qualora l'acquirente non offra garanzie sufficienti in ordine alla propria capacità finanziaria e commerciale, o, per condizioni oggettive o per l'attività svolta, il suo ingresso in società possa risultare pregiudizievole per il perseguimento dell'oggetto

sociale o confliggente con gli interessi della società o degli altri soci. Non costituiscono conferimenti i contributi concessi da soggetti pubblici o privati, sia a titolo di prestazioni della società consortile, sia ad ogni altro titolo qualora non siano effettuati in sottoscrizione di capitale sociale.

TITOLO VI - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

ART.12

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo procede alla formazione del bilancio da presentare ai soci entro il termine di 120 (cento-venti) giorni dalla chiusura dell'esercizio stesso. Nel caso che la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società, da esplicitarsi a cura dell'organo amministrativo nella relazione di cui all'art. 2428 del codice civile, il predetto termine potrà essere prorogato fino a 180 (centottanta) giorni, in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'art.2428 C.C. le ragioni della dilazione.

Il bilancio, unitamente alla relazione del Collegio Sindacale, deve essere depositato, almeno 15 giorni che precedono l'assemblea nella sede sociale affinché i soci ne possano prendere visione.

E' comunque fatto divieto assoluto di distribuzione di utili.

TITOLO VII - ORGANI SOCIALI

ART.13

Sono organi della società:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio Sindacale.

ART.14

L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dall'elenco tenuto presso il Registro delle Imprese o dal libro soci, se tenuto.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo (anche diverso dalla sede legale, purché nell'ambito del territorio della Regione Marche), l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non

opporsi alla trattazione degli stessi.

ART.15

L'assemblea:

- a) approva il bilancio;
- b) procede alla nomina delle cariche sociali;
- c) determina il compenso e la medaglia di presenze degli amministratori per la loro attività collegiale;
- d) approva il regolamento interno;
- e) delibera sulle responsabilità degli amministratori;
- f) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori. l'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio di Amministrazione lo ritiene necessario o ne' sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare da soci rappresentanti almeno un terzo (1/3) dell'intero capitale sociale. In questo ultimo caso la convocazione deve aver luogo entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta.

ART.16

In prima convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita quando sia presente o rappresentata la maggioranza dell'intero capitale sociale. In seconda convocazione l'assemblea, è regolarmente costituita quando sia presente o rappresentato almeno un terzo dell'intero capitale sociale.

ART.17

Per le votazioni si procederà' con voto palese. le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole di tanti soci in grado di rappresentare la maggioranza del capitale sociale presente in assemblea.

ART.18

Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti nell'elenco tenuto presso il Registro delle Imprese o nel libro soci, se tenuto, da almeno cinque giorni.

Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio, che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ogni socio delegato non può rappresentare più di un altro socio.

Le deleghe devono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate tra gli atti sociali.

ART.19

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione o dalla persona designata dall'assemblea stessa.

La nomina del segretario è fatta dall'assemblea su proposta del presidente. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea tenuta ai sensi del precedente articolo 29 quarto comma) i luoghi audio e o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il segretario.

In tutti i luoghi audio e o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

ART.20

Il Consiglio di Amministrazione si compone da n.5 (cinque) a n.9 (nove) membri eletti dall'assemblea dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione viene rinnovato ogni tre (3) anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Spetta al Consiglio determinare il compenso dovuto a quei membri che sono chiamati a svolgere specifici incarichi in favore della società. Il consiglio elegge nel suo seno il Presidente, uno o più vice-presidenti, e può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno degli amministratori, con funzioni di consigliere delegato e/o ad un comitato esecutivo composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri scelti tra i consiglieri in carica.

ART.20 bis

Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto al successivo articolo 20 ter., possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori. Il procedimento deve concludersi entro 15 (quindici) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione. Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica,

non computandosi le astensioni. Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società.

ART.20 ter

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare oppure quando nè sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione fatta a mezzo di lettera a spedirsi non meno di otto giorni prima dell'adunanza, e nei casi urgenti a mezzo di fax o telegramma, in modo che i consiglieri né siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Le votazioni sono palesi.

A parità di voti prevale il voto del presidente.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a. che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

ART.20 quater

Il Consiglio di Amministrazione è investito dai più ampi poteri per la gestione della società.

Spetta, pertanto, tra l'altro, a titolo esemplificativo, al Consiglio di Amministrazione:

a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;

b) redigere il bilancio;

c) compilare il regolamento interno ed approvare gli altri regolamenti;

d) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale; fra gli altri vendere, acquistare. Permutare beni e diritti immobiliari e mobiliari con la più ampia facoltà a riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi operazione presso istituti di credito di diritto pubblico e privato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti, anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione di banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie; cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed

effetti bancari e cartolari in genere;

e) deliberare e concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti cui la società aderisce;

f) conferire procure speciali e nominare il direttore determinandone le funzioni e le retribuzioni;

g) assumere e licenziare il personale della società, fissandone le mansioni e le retribuzioni;

h) deliberare circa l'ammissione di nuovi soci e proporre l'esclusione dei soci all'assemblea;

i) compiere tutti gli atti e le operazioni ordinarie e straordinarie di amministrazione, fatta eccezione soltanto per quello che, per disposizione della legge o del presente statuto siano riservate all'assemblea generale.

ART.21

In caso di cessazione dalla carica di uno o più amministratori, il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del C.C..

ART.22

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.

Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a natura di qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori speciali nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare i propri poteri in tutto o in parte ai vice presidenti o ad altro membro del Consiglio nonché per speciale procura al direttore o ad altri impiegati della società.

In caso di assenza o impedimento del presidente tutte le mansioni spettano ai vice presidenti.

ART.23

La società può nominare il collegio sindacale o il revisore. Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477 C.C., la nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria.

ART.24

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dai soci, in occasione della nomina dello stesso collegio. Nei casi di obbligatorietà della nomina, tutti i sindaci devono essere revisori contabili, iscritti nel registro istituito presso il Ministero di Giustizia. Qualora la nomina del collegio sindacale non sia obbligatoria per legge, si applica il secondo comma dell'articolo 2397 c.c.. I sindaci sono nominati dai soci. Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto nel

momento in cui il collegio è stato ricostituito. I sindaci sono rieleggibili. Il compenso dei sindaci è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio.

ART.25

Nei casi di obbligatorietà della nomina, non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.. Per tutti i sindaci iscritti nei registri dei revisori contabili istituiti presso il Ministero di Giustizia, si applica il secondo comma dell'articolo 2399 c.c..

ART.26

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato. In caso di morte, di rinuncia, di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età.. I nuovi sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica. In caso di cessazione del Presidente, la presidenza è assunta, fino alla decisione di integrazione, dal sindaco più anziano di età.

ART.27

Il collegio sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 - bis c.c. ed esercita il controllo contabile sulla società. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2406, 2407 e 2408, primo comma c.c. Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso. I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.

ART.28

Qualora, in alternativa al collegio sindacale e fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomini per il controllo contabile un revisore, questi deve essere iscritto al registro istituito presso il Ministero di Giustizia. Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.

TITOLO VIII - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART.29

La società si scioglie per le cause previste dalla legge e pertanto:

- a) per il decorso del termine;
- b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata entro 60 (sessanta) giorni, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività

dell'assemblea;

d) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'articolo 2482-ter c.c.;

e) nell'ipotesi prevista dall'articolo 2473 c.c.;

f) per deliberazione dell'assemblea;

g) per le altre cause previste dalla legge.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi. L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;

- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;

- a chi spetta la rappresentanza della società;

- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;

- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

TITOLO IX - DISPOSIZIONI GENERALI

ART.30

Il funzionamento tecnico ed amministrativo della società verrà disciplinato da regolamenti e protocolli di servizio compilati ed approvati dal consiglio di amministrazione.

ART.30 bis

Qualunque controversia dovesse insorgere tra i soci, o tra la società ed i soci, che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, verrà sottoposta, nei casi consentiti dalla legge, al giudizio di TRE ARBITRI nominati dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede legale la società. Il procedimento arbitrale è regolato dagli articoli 34, 35 e 36 del D.lgs. Numero 5 del 17 gennaio 2003, e successive modificazioni. Le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, ovvero nei loro confronti, sono anch'esse soggette alla presente clausola compromissoria.

ART.31

Per quanto non è previsto dal presente statuto valgono le norme del Codice Civile e altre leggi vigenti.

F.to Italo Grilli

F.to Giuseppe Mancini Notaio

=====
Imposta di bollo assolta ai sensi del Decreto 22/02/2007 mediante M.U.I..
=====

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23, del D. LGS. 7 marzo 2005, n.82.